

Codice DB0814

D.D. 12 settembre 2012, n. 472

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32. Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, che delega ai Comuni, dotati di Commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'art. 3 della stessa legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione;

visto l'art. 18 della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3, che modifica il comma 2 dell'art. 3 della sopraccitata legge regionale n. 32/2008, con il quale si stabilisce che fino alla costituzione di tali Commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione;

visto che in data 1 gennaio 2010 è entrato in vigore l'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Autorizzazione) relativo alla nuove procedure autorizzative per gli interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica;

visti, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8 e 9 del suddetto art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

considerato che ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

considerato, altresì, che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 non avendo provveduto a dotarsi della Commissione locale per il paesaggio ;

constatato che per l'intervento indicato nell'elenco B (allegato quale parte integrante della presente determinazione) è stata predisposta la relazione, con proposta di parere, regolarmente inviata al Soprintendente per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato in base al comma 8 dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 che il Soprintendente ha reso il parere di cui al comma 5 entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti ;

constatato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “ Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e

controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004 Parte III;

vista la legge regionale 32/2008;

visto il D.P.R. 139/2010;

vista la legge regionale 23/2008, art. 17, comma 3, lettera i;

determina

di autorizzare ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004 l'esecuzione dell'intervento indicato nell'elenco B (allegato quale parte integrante della presente determinazione) secondo le indicazioni tecniche della relazione istruttoria del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del parere espresso dal Soprintendente, conservati agli atti del Settore, che si intendono qui integralmente recepiti.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Osvaldo Ferrero

Allegato

ELENCO B - Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi Art. 146 del D.lgs. 42/2004 e L.R. n. 32/2008. Pratiche con esito favorevole con condizioni

1) CESARA

Rifacimento e riqualificazione degli spazi a d'uso pubblico con interrimento delle linee elettriche – Sistemazione di Via Pasquè e Via per Arola – Borgata "Grassona" – Fg. 12.
"Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013" della Borgata Grassona – Progetto Elementare n. 14 – Tipologia d'intervento n. 7 – Recupero edifici non aventi rilevanza architettonica
Richiedente: COMUNE DI CESARA